



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

Prot. n. DDA/0001724 del 15 luglio 2016

Comunicazione di avvio del procedimento istruttorio relativo all'istanza DDA/867, ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 del Regolamento allegato alla delibera n. 680/13/CONS e dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. (Procedimento n. 365/DDA/FP)

Con istanza DDA/867, acquisita in data 13 luglio 2016 (prot. n. DDA/0001711), è stata segnalata dalla Digital Content Protection S.r.l., giusta delega della AESVI (Associazione editori sviluppatori videogiochi italiani), per conto dei titolari dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto dell'istanza, la presenza di una significativa quantità di opere di carattere videoludico per diversi dispositivi di videogiochi, sul sito *internet* <http://torlock.com>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, tra cui sono specificamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti:

- Disney Interactive - Disney Infinity 1.0 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Infinity 2.0 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Infinity 3.0 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Disney Interactive - Disney Epic Mickey 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Battlefield 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Battlefield 4 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Battlefield Bad Company 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Command & Conquer Red Alert 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Fifa 12 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - FIFA 13 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Madden NFL 25 per X-Box disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Madden NFL 25 per PS3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Mass Effect 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Mass Effect 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Medal of Honor Heroes 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Medal of Honor disponibile alla pagina internet <omissis>
- Electronic Arts - Mirror's Edge disponibile alla pagina internet <omissis>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Contenuti Audiovisivi

- Nintendo - Kirby's Epic Yarn disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Mario Kart Wii disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Pokemon Heart Gold disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - The Legend of Zelda: Twilight Princess disponibile alla pagina internet <omissis>
- Nintendo - Wii Sport Resort disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Batman: Arkham Asylum disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Batman: Arkham Knight disponibile alla pagina internet <omissis> e <omissis>
- Warner Bros. - Batman Arkham: Origins disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - LEGO Batman 2 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - LEGO Batman 3 disponibile alla pagina internet <omissis>
- Warner Bros. - Mortal Kombat X disponibile alla pagina internet <omissis>

L'istante dichiara che sul sito torlock.com sarebbero presenti diverse centinaia di migliaia di riproduzioni di opere videoludiche afferenti agli associati di AESVI.

Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza emerge che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* indicate, riproduzioni delle opere videoludiche sopra elencate e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 1, 2, comma 1, n. 2), 12, 13, 16, della citata legge n. 633/41. Questi elementi inducono la Direzione a ritenere che i fatti stessi configurino un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo. Dalle suddette verifiche risulta, altresì, quanto segue:

- il nome a dominio del sito *internet* risulta registrato dalla società TLD Registrar Solutions Ltd., il cui indirizzo email è abuse@tldregistrarsolutions.com, per conto di un soggetto non identificabile, in quanto celato dalla società Whois Privacy Corp., specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, con sede a Nassau, Bahamas, tuttavia, raggiungibile all'indirizzo di posta elettronica 555968cdfmnnlmvx@5225b4d0pi3627q9.whoisprivacycorp.com, inoltre sul sito internet sono disponibili gli indirizzi email dmca@torlock.com e jack@torlock.com;
- i servizi di *hosting* risultano verosimilmente afferenti alla società Cloudflare Inc., con sede in 665 3rd Street, 94107 San Francisco, CA, Stati Uniti d'America, il cui indirizzo di posta elettronica è abuse@cloudflare.com; alla medesima società sono riconducibili anche i server impiegati, che risultano localizzati a Los Angeles, California, Stati Uniti d'America;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Contenuti Audiovisivi

La scrivente Direzione ritiene che la predetta istanza non risulti irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che sussistano pertanto i presupposti per l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 7, del Regolamento.

Gli elementi sopra richiamati in ordine alla gravità della violazione e al suo carattere massivo, valutati unitamente alla circostanza che l'istanza è stata presentata da un'associazione di cui all'art. 1, comma 1, *lett. u*), sono tali da giustificare l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'articolo 9 del Regolamento.

Si comunica che, ai sensi dell'art. 7, commi 2 e 3, del richiamato Regolamento, i soggetti destinatari della presente comunicazione e, considerata la localizzazione estera dei *server*, i prestatori di servizi che forniscono, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, l'accesso al menzionato sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano, possono adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante, inibendo l'accesso alle opere oggetto dell'istanza e dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione all'indirizzo PEC dda@cert.agcom.it, la quale disporrà, in tal caso, l'archiviazione del procedimento in via amministrativa.

Si precisa che la presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio non dà luogo agli obblighi di cui all'art. 17, comma 3, del decreto legislativo n. 70/2003.

Si fa presente che eventuali controdeduzioni relative alla contestata violazione potranno essere trasmesse all'Ufficio diritti digitali della scrivente Direzione, all'attenzione della dott.ssa Francesca Pellicanò, funzionario responsabile del procedimento, mediante invio via PEC all'indirizzo dda@cert.agcom.it, indicando nell'oggetto il numero di istanza "**DDA/867**", entro il termine di **tre giorni lavorativi** dalla pubblicazione sul sito www.agcom.it della presente comunicazione di avvio, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. b*), del Regolamento.

Il termine di conclusione del presente procedimento è di **dodici giorni lavorativi**, decorrenti dalla data di ricezione dell'istanza, come stabilito dall'art. 9, comma 1, *lett. d*), del Regolamento. Il procedimento dovrà dunque concludersi **entro il 29 luglio 2016**.

Come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, si procede alla pubblicazione della presente comunicazione di avvio del procedimento istruttorio sul sito *internet* dell'Autorità www.agcom.it in ragione dell'elevato numero di destinatari che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore